



**COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO
AREA PROCEDURE CONCORSUALI**

Guida operativa

IL LIBRETTO GIALLO

**PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Coordinatore

Alessandro Torcini

Comitato di redazione

ALBANETTI GREGORIO, BANDINELLI LORENZO, BARONTI SIMONE, BATTAGLIA PIERAFFAELE, BATTIGAMBE ENRICO, BETTINI MARCO, BILLONE MARCO, BONAMI LORI NERI, BONOLI GABRIELE, BRAZZINI FRANCESCA, CAMPANALE AURELIO, CAROBBI SANDRO, CHIARUGI OLIMPIA, CRESTI ERIKA, DE SANCTIS ALESSANDRO, GHEZZI GALLI TASSI GUIDO, MAGI MARCO, MALTINTI GRAZIA, MARINO CATIA, MARTELLI ANDREA, MASINI MAURO, MILANI FRANCESCO, NISTICO' CINZIA, PACINI BARBARA, PEZZELLA MICHELE, PIERPAOLI NICOLA, SERENA GIULIA, SILVESTRI ALESSIO, SISMONDI ANDREA, TANI FRANCESCO, VIGANO' LUIGI

Sotto commissioni operative

Parte prima - Prefazione - Introduzione teorica

Barbara Pacini (Coordinatore)

Guido Ghezzi Galli Tassi

Andrea Martelli

Pieraffaele Battaglia

Catia Marino

Parte seconda - Guida pratica per O.C.C. (e professionista chiamato a queste funzioni)

Nicola Pierpaoli (Coordinatore)

Simone Baronti

Marco Billone

Olimpia Chiarugi

Erika Cresti

Andrea Sismondi

Parte terza - Guida pratica del liquidatore

Mauro Masini (Coordinatore)

Lorenzo Bandinelli

Alessio Silvestri

Sandro Carobbi

Giulia Serena

Marco Magi

**COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO
AREA PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

PARTE PRIMA

PREFAZIONE

La legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare. Prima della innovazione legislativa, tali soggetti restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento in assenza delle tutele per i creditori aderenti previste dalle procedure ora richiamate. Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 si svolge sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e con esso si realizza l'effetto della cancellazione dei debiti pregressi (*discharge*) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. Si tratta di istituto di nuovo conio che riecheggia, nella filosofia e nella disciplina come ricordato anche nella relazione illustrativa al decreto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182-bis legge fall. e i piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) della stessa legge. La ragione di una tale disciplina la si rinviene, oltre che come strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell'usura, soprattutto, in tempi di forte crisi economica e finanziaria, nella necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l'espressione *fresh start* utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

Approfondimento **Soluzioni al sovraindebitamento nei paesi Europei**

Volgendo per un istante lo sguardo al contesto internazionale ed europeo, con questa nuova norma giuridica l'Italia allinea la propria disciplina a quella della totalità dei Paesi dell'Unione europea e a quella degli Stati Uniti d'America, dove trova applicazione un sistema di valutazione della meritevolezza della situazione del debitore (analogamente a quanto previsto dal procedimento più appresso descritto per il consumatore). Il tema della crisi dell'impresa e', infatti, centrale in ogni ordinamento giuridico, perchè rappresenta da sempre una grave minaccia alla certezza dei rapporti giuridici ed alla stabilità del sistema economico, sicchè tutti gli Stati prevedono forme di tutela sostanziali e procedurali per garantire una adeguata tutela del ceto creditorio. Con il progredire del commercio internazionale e con la globalizzazione dei mercati, e' venuto sempre più in evidenza il problema della regolamentazione della crisi delle imprese operanti in luoghi soggetti a differenti sovranità statuali, e si e' fatta sempre più pressante la necessità di procedure capaci di armonizzare e di coordinare le discipline dei singoli Stati, con tutte le difficoltà che ciò comporta, date le enormi diversità esistenti nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, e la tradizionale gelosa difesa degli Stati della propria sfera giurisdizionale. In materia di sovraindebitamento la Commissione delle Comunità Europee nell'ultimo decennio ha costantemente sensibilizzato gli Stati membri nel valutare e promuovere strumenti giuridici ai problemi del debito, in una realtà e contesto sociale dove l'utilizzo del credito e' diventata una parte essenziale delle economie di tutti gli Stati membri e pertanto anche fattore di crescita economica.

Di seguito la disamina di qualche sistema giuridico dei più rilevanti, per comprendere meglio le soluzioni apprestate negli altri Stati al problema del sovraindebitamento.

L'ordinamento francese contempla, già dal 1989, una disciplina relativa all'esdebitazione del privato. La legge 31 dicembre 1989, n. 1010, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, contiene la previsione di una procedura distinta, anche nella natura giuridica, rispetto a quelle concorsuali previste per le imprese. La disciplina è stata successivamente integrata con la L.n. 125 dell' 8 febbraio 1995, con la L. n. 657 del 29 luglio del 1998 ed, infine, dalla L. n. 710 del 1 agosto 2003, d'orientation et de programmation pour la rénovation urban, cui è stata data attuazione nel febbraio 2004 con il decreto n. 180 , relativo al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche e modificante il titolo III del libro III del Code de la consommation. Un sistema organico, dunque, per il regolamento in via stragiudiziale delle situazioni di eccessivo indebitamento dei privati.

L'obiettivo ultimo perseguito dall'intervento del legislatore francese, ricondotto a ragioni di solidarietà sociale, non è consistito unicamente nel predisporre strumenti idonei a soddisfare, nel miglior modo possibile, le pretese creditorie ed, al contempo, selezionare le famiglie meritevoli di ottenere nuovi finanziamenti e di continuare a far parte del sistema produttivo ma soprattutto, e con il sacrificio degli interessi dei creditori, nel provvedere al loro risanamento, sia attraverso l'elaborazione di un piano convenzionale di rientro sia attraverso misure dirette alla eliminazione della situazione debitoria.

La procedura di sovraindebitamento, che si svolge su istanza del debitore dinanzi alla Commissione territorialmente competente, può idealmente essere divisa in tre fasi consequenziali: la fase di composizione amichevole (phase amiable); la fase di composizione controllata (phase de recommandation); la fase di congelamento della posizione debitoria (phase d'insolvabilité).

La composizione amichevole si apre con la verifica della ricevibilità della domanda, al cui accoglimento segue l'iscrizione del nominativo del debitore presso il registro nazionale degli incidenti di rimborso dei crediti accordati alle persone fisiche. Accolta la richiesta, la Commissione, alla presenza del debitore e dei suoi creditori, avvia le trattative che potranno condurre ad un accordo su un piano di copertura del debito. Il Plan, in questo caso, assume la veste formale di un contratto che si perfeziona con la sottoscrizione del debitore e dei creditori compresi nel piano stesso. L'accordo raggiunto deve essere poi sottoposto al controllo di legittimità da parte del giudice dell'esecuzione, affinché questi provveda alla sua omologazione.

Tuttavia, è possibile che le parti non riescano a raggiungere alcun accordo sul piano di rientro, il che porta all'apertura della fase successiva. Sempre su istanza del debitore, la Commissione, preso atto della mancata conclusione del contratto, può emettere delle raccomandazioni, ossia provvedere essa stessa all'elaborazione di un piano di rimborso, che dovrà essere osservato dai creditori i quali, in caso di dissenso, potranno adire il giudice dell'esecuzione, al cui controllo di legittimità tali misure, anche se non contestate, debbono essere sottoposte.

Le due fasi della procedura, schematicamente descritte, presuppongono, da parte del debitore, risorse tali da garantire l'attuazione del piano convenzionale di rientro e, al contempo, la sopravvivenza del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui, perciò, non sussistano le risorse necessarie o queste non siano comunque tali da assicurare una soglia minimale, secondo uno standard di vita normale, allora la Commissione potrà disporre, in attesa di tempi migliori, il congelamento della posizione debitoria, per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali il debitore dovrà cercare in ogni modo di migliorare la propria posizione economica. Al termine di tale periodo, la Commissione dovrà esaminare nuovamente la situazione del debitore la quale, se migliorata, permetterà di procedere all'adozione delle raccomandazioni di cui all'art. L.331-7; laddove, invece, essa sia rimasta invariata, la Commissione potrà proporre, accertata l'impossibilità di far fronte ai debiti, nonostante la moratoria, e l'involontarietà del perdurare della situazione economica passiva, la cancellazione totale o parziale dei debiti. Ulteriore ipotesi presa in considerazione dal legislatore francese, la quale darebbe luogo ad una procedura di risanamento personale, distinta dalla procedura di surendettement, è quella in cui il debitore si trovi in una situazione irrimediabilmente compromessa, caratterizzata dall'assenza di qualunque prospettiva di recupero. Al ricorrere di tale circostanza, il debitore potrà sollecitare alla Commissione l'instaurazione, dinanzi al giudice dell'esecuzione, di una procedura di risanamento

personale, la quale si svolgerebbe secondo le linee guida di quella concorsuale, componendosi essa di un provvedimento di apertura, della nomina di un mandatario per redigere lo stato passivo, della nomina di un liquidatore per la vendita dei beni ed, infine, di un provvedimento di chiusura.

Sia nel caso in cui l'attivo realizzato sia sufficiente al soddisfacimento dei creditori che nel caso in cui non lo sia, il giudice disporrà la chiusura del procedimento, con la contestuale cancellazione di tutti i debiti.

Il rétablissement personnel consisterebbe, pertanto, in un procedimento avente funzione liquidatoria da inquadrare sistematicamente, secondo alcuni, tra la procedura di surendettement e le procedure concorsuali; mentre, secondo un diverso orientamento, esso rappresenterebbe solo una modalità di conclusione della procedura di sovraindebitamento, quando non sia stato possibile giungere ad una soluzione alternativa.

L'introduzione di misure di derivazione fallimentare per fronteggiare specifiche ipotesi di eccessivo indebitamento è stata vista come il segno di un mutato indirizzo dell'ordinamento francese, il quale condurrebbe così ad assimilare, almeno sul piano logico, fallimento civile e fallimento dell'impresa.

L'idea che, in questo modo, si sia voluto abbandonare la differenziazione tra fallimento civile e fallimento d'impresa e regolare, quindi, il primo ad immagine e somiglianza del secondo, suscita però delle perplessità. La liquidazione dei beni del debitore appare concepita, non come lo strumento ordinario con cui gestire l'insolvenza del debitore comune, bensì come extrema ratio, cui ricorrere quando non sia possibile fare altrimenti. Ciò d'altra parte sarebbe dimostrato dalla previsione, all'interno della medesima disciplina, della facoltà del giudice dell'esecuzione di evitare la liquidazione e di sostituirla con l'adozione di raccomandazioni, ogni qualvolta egli lo ritenga possibile ed opportuno. Inoltre, pur avvicinandosi molto alle procedure concorsuali, essa contempla un istituto a queste finora ignoto, rappresentato dalla cancellazione di tutti i debiti al momento della chiusura del procedimento.

L'Insolvenzordnung (InsO) tedesca, anch'essa finalizzata alla riabilitazione del debitore comune, prevede un quadro variegato di soluzioni, articolato in tre distinte procedure. Due di esse sono dedicate agli insolventi civili che siano definibili come consumatori (ossia la piccola esdebitazione, nonché la procedura di insolvenza semplificata), mentre la terza (procedura di liberazione dai debiti residui) è dedicata a tutte le persone fisiche, a prescindere dalla loro qualificabilità come consumatori.

Una simile soluzione si rinviene nel testo del decreto legge italiano in materia, dove all'art. 1 si introduce la distinzione tra due tipi di indebitamento, quello del consumatore e quello della piccola impresa esente da fallimento.

Per quanto concerne la procedura di rientro o esdebitazione, il presupposto oggettivo indicato dalla legge per potervi accedere, è che nei sei mesi antecedenti il debitore abbia tentato di raggiungere un accordo stragiudiziale con i propri creditori. Soltanto quando tale tentativo sia stato inutilmente esperito, il debitore potrà adire l'autorità giudiziaria, presso la quale dovrà depositare la proposta di accordo sul piano di rientro, unilateralmente predisposto dal debitore, senza la mediazione della corte e senza la partecipazione attiva dei creditori, chiamati unicamente ad accettare o meno la proposta.

La facoltà di respingere il piano elaborato dal debitore è attribuita anche al giudice il quale, sulla base dell'impossibilità di accettazione del piano, così come predisposto, da parte dei creditori, potrebbe disporre direttamente l'apertura della fase successiva dell'insolvenza semplificata. Altrimenti, il procedimento segue con l'accettazione del piano, per il quale si presume l'assenso dei creditori che non si siano esplicitamente opposti. Come per il piano convenzionale di rientro francese, l'accordo raggiunto assumerà la veste formale di un contratto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si apre la fase d'insolvenza semplificata, consistente in un vero e proprio procedimento con funzione liquidatoria, in cui l'attività di amministratore della massa fallimentare nella procedura ordinaria, viene svolta da un fiduciario nominato dal giudice. La maggiore facilitazione introdotta consiste nella possibilità che il tribunale, su richiesta del fiduciario, disponga la rinuncia totale o parziale alla liquidazione. In questo caso, il debitore sarà tenuto a corrispondere, entro il termine indicato, un importo corrispondente al valore della massa fallimentare.

Quale istituto di carattere generale, l'Insolvenzordnung prevede, per tutte le persone fisiche la liberazione dai debiti residui, che presuppone vi sia già stata la liquidazione dei beni del debitore, il cui ricavato non è stato però sufficiente a soddisfare per intero le pretese creditorie. Il debitore è ammesso alla presentazione di una domanda di liberazione, con cui sostanzialmente si impegna, per un periodo di sei anni, decorrenti dall'apertura del procedimento, a cedere ad un fiduciario la parte pignorabile dei crediti derivanti dalla propria attività lavorativa. In altri termini, il debitore dovrà promettere, per tutta la durata del periodo, di fare tutto ciò che è necessario per adempiere le proprie obbligazioni e di tenere una condotta impeccabile. In particolare, la legge prevede quattro specifici obblighi a carico del debitore ammesso a tale beneficio: cedere al fiduciario la metà dei patrimoni ereditati; comunicare al fiduciario ogni cambio di residenza; adempiere tutte le obbligazioni della massa fallimentare nelle mani del fiduciario.

Qualora non si verifichi alcuna violazione colpevole di tali doveri, trascorsi sei anni, il debitore, anche se egli è riuscito ad adempiere solo in minima parte le proprie obbligazioni, a fronte di una buona condotta, potrà ottenere la liberazione dai debiti residui.

La legge fallimentare **inglese** prevede l'istituto degli accordi volontari individuali.

Essa prevede che in determinate circostanze il debitore persona fisica possa chiedere alla corte un ordine provvisorio, in virtù del quale non si può domandare il fallimento né si può coltivare processualmente una simile istanza contro il debitore. Inoltre non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore o il suo patrimonio, tranne che sussista l'autorizzazione della corte.

Altra norma disciplina le modalità cui il debitore deve ottemperare allorché voglia proporre ai creditori la composizione delle proprie debenze o intenda sottoporre loro uno schema di sistemazione dei propri affari. La proposta del debitore deve

prevedere la designazione di un soggetto che faccia da curatore o che supervisioni la concreta realizzazione della proposta. Gli effetti di tale richiesta si concretano, in primo luogo, nella facoltà del giudice avanti il quale pende l'istanza di bloccare ogni azione, esecuzione o altra vertenza intentata in danno del debitore o del suo patrimonio. Tuttavia, la corte può consentire la prosecuzione delle azioni, se lo ritenga opportuno.

Perché l'istanza venga accolta, occorre una serie di condizioni appositamente elencate. Il debitore deve proporre un'istanza che sia conforme alle previsioni della Part VIII della legge; deve trovarsi in stato di materiale decozione al momento in cui avanza la richiesta, oppure deve essere in una condizione tale da poter richiedere il proprio fallimento; il debitore non deve aver proposto analoga istanza nei dodici mesi precedenti; la persona scelta dal debitore nella sua proposta ai creditori deve essere dotata dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo di curatore fallimentare nel procedimento del debitore ed essa deve essere anche disposta ad accettare la proposta.

Ove sia stato emesso un ordine provvisorio, prima della sua cessazione di efficacia il soggetto nominato dal debitore nella sua proposta ai creditori deve presentare al tribunale un rapporto concernente l'opportunità di convocare, secondo la sua opinione, una riunione dei creditori al fine di valutare la proposta del debitore. Devono indicarsi anche la data e il luogo di convocazione di questa eventuale adunanza. Perché il soggetto nominato possa presentare detto rapporto, occorre che il debitore gli fornisca previamente un documento contenente i termini dell'accordo che si intende sottoporre ai creditori, nonché l'elenco dei creditori e delle rispettive pretese. Qualora il soggetto nominato dal debitore non ottemperi all'obbligo di presentazione della relazione, il tribunale, su istanza del debitore, può revocarlo e sostituirlo con altro soggetto che possa assumere il ruolo di curatore fallimentare nel procedimento facente capo a quel debitore. La corte, in aggiunta o in alternativa alla revoca del curatore, può statuire la prosecuzione della validità dell'ordine provvisorio o la sua rinnovazione, per un lasso di tempo da specificarsi nel provvedimento giudiziale. Su richiesta del soggetto nominato dal debitore, la corte può prolungare l'efficacia del provvedimento provvisorio, così da consentirgli la predisposizione della relazione da consegnarsi alla corte stessa. Qualora la corte condivida la proposta del soggetto nominato di convocare una riunione dei creditori, essa prolunga la validità dell'ordine provvisorio. Se il debitore non adempie al proprio obbligo di consegnare al soggetto da lui stesso nominato la documentazione richiesta, o nel caso in cui sarebbe inopportuno convocare una riunione dei creditori, in considerazione del contenuto della proposta del debitore, la corte revoca il provvedimento provvisorio.

Qualora si ritenga opportuno convocare i creditori, il soggetto designato dal debitore o il soggetto che lo ha sostituito, a meno che la corte non statuisca diversamente, deve provvedere a convocare la riunione secondo la data e il luogo proposti nella sua relazione. Le persone cui deve inviare la convocazione sono i creditori di cui conosca le pretese giuridiche e l'indirizzo.

L'oggetto della riunione dei creditori verte sulla approvazione o meno della proposta del debitore. I creditori possono approvare la proposta del debitore emendandola, purché il debitore consenta ad ogni modificazione. Tra le modificazioni proponibili dai creditori deve annoverarsi anche quella che prevede il conferimento delle funzioni ottenute dal soggetto nominato dal debitore ad un'altra persona, che abbia i requisiti per operare come curatore fallimentare nel procedimento riguardante il debitore. Non si possono votare proposte o modifiche che colpiscano il diritto di un creditore privilegiato di escutere la propria garanzia, o che prevedano il pagamento di un creditore privilegiato in totale pretermissione del proprio diritto di preferenza rispetto agli altri creditori, o in misura inferiore a quanto spettantegli.

Il presidente della riunione dei creditori riporta il risultato delle votazioni alla corte, nonché alle altre persone cui è prescritto per legge. Se i creditori hanno respinto, con o senza emendamenti, la proposta del debitore, il tribunale può revocare l'ordine provvisorio.

Qualora invece i creditori approvino la proposta del debitore, con o senza modifiche, questa ha effetto come se fosse stata avanzata dal debitore nella riunione dei creditori, vincolando ogni persona che abbia avuto notizia della riunione e fosse legittimata a votare nella medesima, come se avesse partecipato all'adunanza.

Qualora il debitore fosse stato precedentemente dichiarato fallito e il comitato dei creditori abbia approvato la proposta da costui presentata, la corte può, alternativamente o cumulativamente, revocare il provvedimento con cui il debitore era stato dichiarato fallito, oppure dare tali indicazioni con riguardo alla conduzione del fallimento e alla amministrazione del patrimonio del debitore, qualora lo reputi conveniente ai fini dell'adempimento dell'accordo volontario approvato.

Il debitore, ogni soggetto legittimato a votare nella riunione dei creditori, il soggetto nominato dal debitore o, qualora quest'ultimo sia fallito, il curatore del suo patrimonio o il curatore fallimentare, possono fare istanza alla corte per contestare la decisione presa dai creditori all'esito della loro riunione, qualora essa pregiudichi i diritti di un creditore o comunque contenga delle irregolarità. La corte adita può sospendere o revocare la decisione presa dai creditori, ma può, alternativamente o cumulativamente rispetto alla precedente misura, dare istruzioni per la convocazione di una ulteriore riunione dei creditori, dove prendere in considerazione ogni nuova proposta del debitore o riconsiderare la proposta originale. Quanto alla attuazione e alla supervisione sul piano concordatario approvato dai creditori, la legge inglese statuisce che questa funzione è svolta dal soggetto nominato dal debitore o da quello che, eventualmente, lo ha sostituito secondo le modalità stabilite dalla legge. Il debitore, i creditori o ogni altro avente interesse che si dolgano di un'azione, di un'omissione o di una decisione del supervisore, possono fare istanza alla corte. Quest'ultima, dal canto suo, può confermare, modificare o revocare ogni atto o decisione del supervisore; può anche dare a quest'ultimo opportune istruzioni; può statuire diversamente da quanto fatto dal supervisore, se lo ritenga opportuno. È in facoltà del supervisore adire la corte al fine di ottenere istruzioni con riguardo ad ogni particolare questione che sorga in sede di attuazione dell'accordo. La corte, per sopperire alla temporanea assenza del supervisore o per affiancare a questi altre persone che ricoprano il medesimo ruolo o per sostituirlo, può nominare una persona che abbia i requisiti per ricoprire la carica di curatore fallimentare nel procedimento riguardante il debitore.

In conclusione si osserva come, al di là dei tecnicismi propri di ogni singolo ordinamento, si ripete un approccio costante alla materia, ossia quello di tutelare il soggetto debole evitando sia le ripercussioni sociali che si avrebbero in caso di insolvenza, sia di distruggere il patrimonio del soggetto disonesto. Questa evoluzione si può rinvenire anche nell'ordinamento italiano, ove si è passati da una visione punitiva della procedura fallimentare, a una filosofia che cerca per quanto possibile di salvare il patrimonio del debitore, evitando gli esiti distruttivi cui tradizionalmente conduce il fallimento.

Quanto detto ha tuttavia attinenza con il diritto fallimentare: la comparazione di cui sopra ha infatti mostrato che molti ordinamenti hanno affidato la composizione delle pendenze debitorie della persona fisica alla legge fallimentare, mentre altri, come quello francese, hanno optato per una sistemazione normativa all'interno del codice di consumo.

Nell'ordinamento italiano al momento si ha una legge, che non modifica né la legge fallimentare né il codice del consumo, ma si intreccia con queste due leggi di settore.

Prefazione – Gli Organismi di Composizione della crisi

1. DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

Nell'ambito della riforma introdotta dalla L.3/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis) e successivamente convertito in Legge dalla L.17/12/2012 n.221, i veri protagonisti delle nuove procedure dettate dal Legislatore, per trovare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei consumatori, sono gli "Organismi di composizione della crisi" (OCC).

La L.221/2012 ha accentuato ancora di più, da un lato l'importanza dell'iniziativa del debitore e, dall'altro, il ruolo degli OCC che svolgono un'attività di "intermediazione" fra i soggetti non fallibili ed il Tribunale.

Nella figura dell'organismo, nel suo ruolo così come delineato dal Legislatore, infatti si possono riscontrare compiti di consulente legale e finanziario del debitore, ma anche quelli di ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

Sulla base di tali considerazioni, possono emergere dubbi relativi ai possibili conflitti di interesse insiti nel delicato ruolo assegnato all'organismo, visto che lo stesso soggetto è chiamato a:

- predisporre il piano
- attestare la fattibilità del piano;
- assumere la funzione di tutela dei creditori (con le comunicazioni nelle forme stabilite dal Giudice, la relazione sull'esito della votazione e la vigilanza sull'adempimento dell'accordo e l'impegno a risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione);
- essere organo di ausilio del Giudice delegato.

E' indubbio che al fine di svolgere le predette complesse attività – con le conseguenti responsabilità anche penali di cui all'art.16, co.2 – è necessaria la nomina di un soggetto specializzato, avente le caratteristiche indicate nell'art. 28 l.fall. per il curatore come richiamato dalla stessa L.3/2012 all'art.15, co.9.

In particolare, l'organismo non può non avere le caratteristiche necessarie per poter espletare il relativo ruolo all'interno delle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo), nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui la relativa normativa sembra far riferimento in più punti e, ancor di più, la L.3/2012, laddove stabilisce che la percentuale dei creditori aderenti debba attestarsi sul 60%, con la ulteriore previsione della possibilità di falcidiare anche i creditori privilegiati.

Non può trascurarsi, poi, il fatto che è necessario che l'organismo abbia i requisiti di *indipendenza* e *terzietà*, non potendo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti (quasi come un "mediatore" effettivo).

Per tali motivi, il legislatore ha dedicato un apposito articolo agli OCC collocato nella Sezione terza, Capo II, L.3/2012 dedicata alle disposizioni comuni (Art.15), nel quale viene stabilito che possono essere organismi di composizione delle crisi:

- a) gli organismi costituiti da enti pubblici purché sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalità ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia (a tale registro si possono iscrivere, a semplice richiesta, gli

organismi di conciliazione tenuti presso la CCIAA e gli Ordini degli Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Notai);

- b) il professionista o una società tra professionisti secondo i requisiti indicati dall'art. 28 R.D. 16/03/1972, n. 267, ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure da un notaio, nominati dal Tribunale.

Tuttavia, lo stesso Art.15, L.3/2012 rimanda la definizione dei requisiti degli Organismi, nonché le modalità di iscrizione nel registro suddetto, ad un apposito regolamento del Ministero di Giustizia da emanarsi entro 90 gg. dalla entrata in vigore del D.L. 179/2012.

Al fine di comprendere l'importante ruolo che gli OCC andranno a svolgere nei procedimenti di composizione delle crisi dei soggetti non fallibili, esamineremo i requisiti per l'accesso del debitore a tali procedure per poi approfondire le varie fasi dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore, ove gli OCC dispiegano la loro azione.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

Con le modifiche apportate con il Decreto Sviluppo Bis, per la prima volta il Legislatore definisce per esclusione le procedure di cui alla Legge n. 3/2012 come “procedure concorsuali¹”, introducendo nel nostro ordinamento una procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica, attivabile solo dal debitore stesso e non dai creditori.

Il consumatore, inoltre, conquista uno spazio autonomo nella norma dal momento che viene prevista la possibilità che quest'ultimo possa presentare un proprio piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti².

Tuttavia, per ottenere l'ammissione alla procedura di composizione della crisi, occorre soddisfare due tipi di requisiti: soggettivi ed oggettivi.

Per quanto riguarda il primo requisito, i soggetti ammessi alla procedura sono tutti coloro i quali non siano assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali³ disciplinate dal R.D. 267 del 1942.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

- non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi),

1

“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata alla presente sezione”. (Art.6, co.1, L.3/2012). Si preferisce parlare di “definizione per esclusione” di procedura concorsuale per l'accordo di composizione ed il piano del consumatore, in quanto qui il Legislatore introduce tale qualifica nel definire i casi nei quali possono essere applicate le nuove procedure, ovvero nelle situazioni di “sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, qualificando l'accordo e il piano del consumatore come procedure concorsuali, distinguendole nettamente in quanto disciplinate dal Capo II, L.3/2012. Per cosa si intende per “procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”,

2

“il consumatore può proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8” Art.6, co.1, ultimo periodo, L.3/2012.

3

Per procedure concorsuali si intendono: Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. In dottrina, alcuni autori escludono dalle procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento e la transazione fiscale ex art.182-ter.

- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.,
- sono imprenditori o enti privati non commerciali;
- sono imprenditori agricoli⁴;
- sono “start up innovative”⁵ indipendentemente dalle loro dimensioni.

Il presupposto oggettivo, invece, è rappresentato dallo stato di “sovraindebitamento” definito come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).

Si può osservare subito come il concetto di “sovraindebitamento” appaia diverso da quello di insolvenza utilizzato dalla legge fallimentare, in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur non specifichi il rapporto di tale squilibrio.

Il consumatore, invece, è definito specificatamente come *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”* (Art.6, co.2, lett b), L.3/2012).

Tale specifica indicazione è da ricondursi alla volontà del legislatore di distinguere nettamente la procedura relativa al consumatore, rispetto a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili⁶.

Le condizioni ostative all'accesso alla procedura sono:

- essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;
- il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14-bis (ovvero l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
- aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

3. IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI NELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE E NEL PIANO DEL CONSUMATORE

3.1 Fase I: Predisposizione del Piano

4

Ipotesi espressamente prevista dalla L. 3/2012 all'Art. 7 co. 2-bis.

5

Di cui all'Art. 25, D.L. 179/2012.

6

Tale volontà è riscontrabile anche con le variazioni apportate dal D.L. 179/2012 che ha introdotto un apposito paragrafo nella Sezione II (Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) dedicato al piano del consumatore (Art.12-bis, 12-ter).

Le funzioni che la Legge 3/2012 affida all'Organismo riguardano l'intero arco temporale dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore.

L'avvio del procedimento, infatti, è lasciato all'esclusiva iniziativa del debitore ma con l'assistenza imprescindibile dell'organismo di composizione delle crisi scelto dallo stesso debitore⁷, in quanto è lasciato a quest'ultimo la decisione se presentare o meno la proposta di accordo o il piano del consumatore. La procedura inizia con il deposito del piano di accordo o del piano del consumatore presso il Tribunale del luogo di residenza o della sede del debitore, in caso di accordo, o del luogo di residenza del consumatore, in caso che il soggetto persona fisica non svolga né attività d'impresa, né attività professionale.

L'Organismo entra immediatamente in scena in questa fase assistendo il debitore nella presentazione dell'anzidetta proposta di accordo ai propri creditori, avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, in conformità ad un piano che preveda:

- scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, (per esempio pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, liquidazione dell'attivo, ecc...);
- le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La proposta redatta col supporto dell'Organismo potrà prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purché venga comunque assicurata una loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione⁸. Il pagamento dei crediti impignorabili di cui all'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, invece, deve essere assicurato in ogni caso. Solo una dilazione può essere prevista nel piano per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea⁹, per l'IVA e per le ritenute operate e non versate.

7

Nel caso che l'organismo sia rappresentato da un professionista o da una società di professionisti, la nomina viene effettuata dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato (Art.15, co.9, L.3/2012).

8

"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi." Art.7, co.1, L.3/2012. Secondo tale previsione, il privilegio può essere superato dalla valutazione di convenienza, riservata agli OCC e successivamente verificata dal giudice, fra ciò che viene previsto nell'accordo e ciò che probabilmente lo stesso creditore potrebbe ottenere a seguito di una procedura esecutiva.

9

I tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea sono ricollegabili a tre tipi di fonti, raccolte dagli Stati membri e trasferite all'Europa: 1) le "risorse proprie tradizionali", costituite da diritti doganali e quote sullo zucchero, sono diritti prelevati sull'importazione di prodotti dai paesi terzi e prelievi sull'esportazione di zucchero. Rappresentano circa il 12% del bilancio UE; 2) la "risorsa basata sull'IVA" è una parte dell'IVA, raccolta dagli Stati e versata all'UE. Essa rappresenta l'11% delle entrate del bilancio; 3) la "risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo" è un contributo annuale diretto di ogni Stato UE, in proporzione al suo reddito (circa l'1% dell'RNL), e rappresenta i tre quarti del bilancio UE. (in <<http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/schedass.asp?id=257>>).

Ai fini della presente trattazione, pertanto, si sottolineano tra le risorse proprie della UE i dazi doganali, i diritti agricoli e l'IVA.

La proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa e il piano del consumatore, inoltre, possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati¹⁰ (art. 8 co. 4).

Già in questa prima fase, appare chiaro l'intento del legislatore di affidare all'OCC il compito di assistere il debitore fin dall'inizio del procedimento, anche nella fase di redazione e della stessa predisposizione del piano da sottoporre all'attenzione dei creditori, nonché nella necessaria predisposizione di tutta la documentazione di supporto, al fine di offrire un supporto tecnico a soggetti che spesso non hanno le risorse interne per provvedervi¹¹.

Rientra sempre nei compiti dell'Organismo comunicare la proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali ed agli enti locali contestualmente al deposito in Tribunale della proposta di accordo o, al massimo, entro 3 gg da tale deposito, indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti.

Unitamente alla proposta, il debitore deve depositare presso il Tribunale altri documenti, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

Quest'ultimo documento rappresenta quello più importante posto a servizio della proposta di accordo e redatto a cura dell'OCC.

Si può affermare, quindi, che l'OCC non svolga solo una funzione di supporto nei confronti del debitore per la predisposizione del piano e per la proposta di accordo, bensì possiede anche il potere di verificare i dati contenuti nella proposta e i documenti allegati, nonché di attestare la fattibilità del piano. Sembrerebbe quindi rivestire congiuntamente i ruoli che nel concordato preventivo hanno il professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, l'attestatore (sia ex art. 161 comma 3 che 160 comma 2 L.F.), il commissario giudiziale e persino, se disposto dal giudice (art. 15 comma 8), le funzioni di liquidatore.

3.2 Fase II: Omologazione del Piano

Una volta esperita la fase di predisposizione del piano e della relativa documentazione, si rende necessario l'intervento del Tribunale e si apre la fase di homologazione del piano medesimo.

In questa fase, il Tribunale deve verificare la corrispondenza dei requisiti dettati dalla legge per il deposito della proposta di accordo e, in caso positivo, provvede ad attuare i necessari passaggi previsti dalla normativa consistenti nella:

10

La previsione di una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati sembra ricondursi alla volontà di concedere al debitore la possibilità di liquidare i beni da cui trarre le risorse per l'effettuazione dei pagamenti. Tale orientamento sembra compatibile con quanto stabilito nei concordati di continuità, ove è stato espressamente prevista una moratoria fino ad un anno nel pagamento dei creditori preferenziali (lett. c) comma 2 art. 186-bis) e nel nuovo primo comma dell'art. 182-Bis, ove prevede nell'accordo di distribuzione di prorogare il pagamento dei creditori non aderenti all'accordo di 120 giorni.

I creditori privilegiati, inoltre, subiranno la sospensione delle azioni esecutive individuali dal momento dell'emissione del decreto di homologazione che viene equiparato all'atto di pignoramento .

11

“L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.” Art.15, co.5, L. 3/2012.

- fissazione dell'udienza dei creditori (entro 60 gg. dal deposito della documentazione);
- disposizione della comunicazione ai creditori (da parte dell'OCC);
- disposizione di idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto¹² (da parte dell'OCC);
- emanazione del provvedimento sull'inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti del debitore proponente fino all'emanazione del provvedimento definitivo di omologazione dell'accordo¹³.

All'organismo, in questa fase della procedura, spetta ogni iniziativa funzionale al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso. L'organismo deve soprattutto intervenire allo scopo di garantire il raggiungimento dell'accordo, ipotizzando anche compiti di "mediazione" con i creditori. In tale contesto, pertanto, l'organismo deve assumere una figura *super partes*, interagendo non solo a supporto del debitore ma anche con i creditori, dando indicazioni concrete per la modifica del piano oggetto dell'accordo. L'accordo di composizione della crisi può essere omologato qualora sia raggiunto il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, applicando il silenzio-assenso nei confronti dei creditori che non esprimono il proprio consenso¹⁴ nel termine di 10 gg. prima dell'udienza fissata presso il tribunale. L'omologazione può avvenire anche in caso di contestazione della convenienza dell'accordo da parte di uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato, qualora il giudice ritenga che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore alla procedura di Liquidazione dei beni del debitore¹⁵. Un aspetto molto importante da sottolineare consiste nell'obbligatorietà dell'accordo, una volta omologato, nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta, anche se dissenzienti. Raggiunta tale percentuale di consenso, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum, allegando il testo dell'accordo.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento di detta relazione i creditori possono sollevare eventuali contestazioni. Quindi, decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al Giudice la relazione contenente le informazioni relative ai consensi espressi allegando le eventuali contestazioni ricevute. L'organismo dovrà altresì verificare l'identità e

12

Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la proposta e il decreto devono essere pubblicati in apposita sezione del Registro delle imprese.

13

Si tratta di un divieto rivolto a chiunque di intraprendere o continuare azioni esecutive e sequestri conservativi o di acquisire diritti di prelazione. La violazione di tale divieto è sanzionata con la nullità, ovvero con l'impossibilità di una ripresa di efficacia dell'azione anche in caso di mancata omologazione dell'Accordo.

14

Sebbene il legislatore parli di "consenso" si presume che i creditori possano esprimere più propriamente il proprio "parere" di consenso o dissenso sul piano predisposto entro 10 gg. prima dell'udienza, visto anche che la mancata comunicazione assume valore di silenzio-assenso.

15

Art. 12, co.2; Art.12-bis, co.4.

la rappresentatività dei creditori assumendo così, anche in questo caso, un ruolo pubblicistico di garanzia e di autenticità di quanto posto all'attenzione del Giudice.

L'organismo di composizione della crisi rilascerà infine al giudice un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Detta relazione è un documento estremamente importante poiché consiste in una relazione tecnica nella quale si prende posizione in merito alla capacità del debitore di far fronte all'accordo e al pagamento dei creditori non aderenti¹⁶. Si può affermare che si tratta di un'attestazione che ha un contenuto analogo a quello previsto nel concordato preventivo e nell'art. 182 bis L.Fall.

In questa fase emerge la più grande differenza tra l'accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, in quanto per quest'ultimo non è necessario il consenso dei creditori per l'omologazione del suddetto piano da parte del Tribunale.

L'obbligatorietà della soluzione proposta per tutti i creditori da parte del consumatore, infatti, deriva dal giudizio di omologazione che il Tribunale esprimerà sul piano predisposto dallo stesso consumatore con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi. Proprio per la mancata previsione di un qualunque quorum di approvazione da parte dei creditori, è necessario che l'Organismo rediga una relazione attestativa¹⁷, da allegare al piano in sede di deposito, avente ad oggetto:

- la completezza e veridicità dei dati presentati,
- la convenienza¹⁸ del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e, soprattutto, le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità di adempimento da parte del consumatore;
- la solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

È previsto infatti che, non essendo l'accordo portato all'approvazione dei creditori, la valutazione del Tribunale debba tenere conto sia della fattibilità del piano¹⁹, sia della meritevolezza del consumatore e dell'assenza di colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso, mentre la mancanza di convenienza potrà essere eccepita dai singoli creditori nell'ambito del giudizio di omologazione.

Un'altra differenza rispetto all'accordo di composizione della crisi è rappresentato dal potere discrezionale del Giudice di sospendere le eventuali procedure esecutive individuali pendenti

16

In caso di creditori che hanno espresso il proprio dissenso prima dell'udienza fissata dal giudice.

17

Pertanto, già prima di giungere in tribunale, il piano dovrebbe contenere tutti i dati utili a permettere la valutazione sulla *“meritevolezza del debitore consumatore”* da parte del giudice prima di procedere all'omologazione. Determinanti saranno, in questo caso, tutte le informazioni raccolte relative alle scelte fatte dal consumatore (l'oggetto dei suoi acquisti, l'entità dei propri guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva “permettersi” tale spesa o l'ha effettuata in modo del tutto irresponsabile) nonché la valutazione sulla *“convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

18

La valutazione di convenienza è estremamente importante, visto anche i risultati effettivi, la lunghezza, la complessità ed i costi delle attuali procedure esecutive. Tuttavia, appare necessaria una disciplina più precisa e dettagliata per evitare rischi e accuse di eccessiva discrezionalità in capo agli OCC.

19

Il giudice dovrà verificare anche l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

nei confronti del debitore fino all'omologazione definitiva del piano, qualora il Giudice ritenga che la prosecuzione di tali atti pregiudichi la fattibilità del piano stesso²⁰. Tale eventuale provvedimento può essere disposto con il decreto che fissa l'udienza dei creditori. La discrezionalità di tale decisione appare diversa rispetto all'inibitoria senz'altro prevista in caso di Accordo dall'Art.10, co.2, lett. C).

Si sottolinea, in questo caso, come il provvedimento cautelare di sospensione sia discrezionale e debba essere valutato con riferimento alle specifiche procedure (ovvero non opera sospendendo tutti i processi esecutivi).

Il decreto di omologazione²¹ è equiparato all'atto di pignoramento (sui singoli beni oggetto del piano) e produce, innanzitutto, un effetto sulle procedure esecutive individuali. Ed infatti, per i creditori anteriori, dalla data dell'omologazione del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Per i creditori successivi (ovvero con causa o titolo posteriore), invece, essi non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3.3 Fase III: Esecuzione dell'Accordo e del Piano

Dopo l'omologazione, l'Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo, per vigilare sull'adempimento dell'accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità (Art.13, co. 2).

Naturalmente rimane rimessa al giudice investito della procedura la definizione di tutte le eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti.

Il ruolo fondamentale di supporto, non solo al debitore, ma anche nei confronti del Giudice Delegato è sottolineato anche nella Sezione III della L.3/2012 dedicata alle disposizioni comuni, in quanto, all'Art.15, si dispone che spetti all'Organismo il compito di effettuare tutte le comunicazioni disposte dal giudice ai fini delle procedure esaminate, invitando a preferire l'utilizzo della posta elettronica certificata.

In caso di nomina di un liquidatore da parte del Giudice, inoltre, l'Organismo deve proporre la designazione ed ha il compito di sorvegliare l'operato di quest'ultimo e di riferire ai creditori.

I poteri pubblicistici dell'Organismo sono confermati anche dalla previsione della possibilità di accesso alle banche dati²².

20

“Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”. (Art.12-bis, co. 2, L.3/2012).

21

La procedura, tuttavia, si può concludere anche con un:

- decreto del giudice che dichiara improcedibile la proposta di accordo per mancato raggiungimento della soglia delle adesioni, con la cessazione della inibitoria;
- decreto di diniego dell'omologazione in caso di risorse del debitore giudicate insufficienti per soddisfare i creditori non aderenti, oppure se le contestazioni sollevate dai creditori vengono ritenute fondate.

Si presume che il Giudice decida in camera di consiglio ma senza contraddittorio fra le parti in sede di omologazione. Pertanto, il contraddittorio dovrebbe avvenire presso l'OCC.

22

L'art. 15, co.10 della [L. 3/2012](#) prevede infatti per gli organismi, previa autorizzazione del giudice, la possibilità di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie S.I.C. (Sistemi di informazioni creditizie relative a richieste e rapporti di credito inferiori a 31.245 Euro – banche dati private -), nelle centrali rischi,

4. SANZIONI PENALI

Il Legislatore, infine, ha previsto un apparato sanzionatorio penale specifico per il componente dell'Organismo e per il professionista che svolge le funzioni di OCC in caso di:

- false attestazioni in relazione alla veridicità ed alla fattibilità del piano o nella relazione particolareggiata allegata al piano del consumatore;
- danno ai creditori in seguito all'omissione o al rifiuto senza motivo di un atto del suo incarico.

Tali sanzioni prevedono la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 Euro.

Tali gravi sanzioni sembrerebbero giustificate dal fatto che il Legislatore in tal modo ha inteso responsabilizzare l'organismo nello svolgimento e nell'esercizio delle proprie rilevanti e delicate funzioni.

nella Centrale di Allarme Interbancaria, nell'archivio informatizzato degli assegni (gestite dalla Banca d'Italia), nelle altre banche dati pubbliche (banche dati CCIAA ad esempio, per dati su protesti – banche dati gestite dagli uffici del Catasto, delle ex Conservatorie, del PRA etc.) dettandone i limiti e la durata. Le informazioni ed i dati acquisiti nelle banche dati devono essere distrutti contestualmente alla chiusura della procedura dandone altresì comunicazione al titolare del trattamento. A tale proposito, sono richiamate le norme sulla privacy e del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

Prefazione - Il Liquidatore

LA FIGURA DEL LIQUIDATORE NELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E NEL PIANO DEL CONSUMATORE. NOMINA E RUOLO.

Come già sottolineato, la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili si configura, a tutti gli effetti, come una procedura concorsuale parallela a quelle già esistenti. All'interno della suddetta disciplina un ruolo importante è svolto dal "liquidatore", che interviene nella procedura in due distinti momenti: nell'esecuzione dell'accordo o del piano di cui alla sezione prima (art. 7 e art. 13) e nella liquidazione del patrimonio di cui alla sezione seconda (art. 14 ter e seguenti).

IL LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

In primo luogo, il liquidatore potrebbe essere chiamato a svolgere la propria funzione durante l'esecuzione dell'accordo o del piano qualora si ravvisi, così come stabilito dall'art. 7 L. 3/2012, che lo stesso possa ricoprire le funzioni del gestore per la liquidazione, figura quest'ultima ancora non del tutto delineata dalla legge. Ma ancora il liquidatore sarà chiamato a svolgere il proprio incarico quando, in base all'art. 13 co.1, per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano stesso. In tal caso è l'organismo di composizione della crisi che propone al giudice la nomina di un liquidatore, scelto in base ai requisiti dettati dall'art. 28 L.F., che disporrà in via esclusiva dei beni e delle somme incassate. Funzione del OCC sarà quella di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso e di risolvere eventuali difficoltà.

IL LIQUIDATORE E LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

La sezione seconda introduce espressamente lo strumento della "Liquidazione del Patrimonio" che da un lato disciplina l'insuccesso dell'accordo o del piano e dall'altro prefigura la volontarietà del debitore a liquidare direttamente il patrimonio.

In primo luogo, dunque, si dispone la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione dei beni, che disciplina le fattispecie di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (ex art. 14 bis co. 2 lett. a)²³. Ma altresì, la conversione è disposta, ai sensi dell'art. 11 co.5, nei casi in cui l'accordo cessi quando il debitore non esegue, entro i novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, o ancora quando durante la procedura risultano compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La conversione scaturisce anche, ai sensi dell'art. 14 co.2 lett. b), nei casi di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse

23

"quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti".

non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile, quando determinati da cause imputabili al debitore.

Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone con decreto²⁴ la conversione della procedura di composizione della crisi.

La liquidazione integrale del patrimonio del debitore, dunque, è interpretata come via d'uscita al venir meno dell'accordo e del piano.

NOMINA, RUOLO E SIMILITUDINI CON LA FIGURA DEL CURATORE FALLIMENTARE

La liquidazione del patrimonio è considerata soprattutto un'alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il debitore in stato di crisi che chiederà, sempre tramite l'OCC, non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l'accordo o il piano, ma attraverso l'integrale liquidazione del proprio patrimonio.

Il liquidatore è nominato dal giudice tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Dalla lettura degli articoli 14 ter e seguenti del D.L. 179 del 18/10/2012 si denota subito una similitudine della disciplina dettata per la liquidazione del patrimonio con quella del fallimento dell'imprenditore individuale, e di converso un parallelismo tra la figura del liquidatore e quella del curatore fallimentare. In particolare è l'art. 14 quinquies che conferma la suddetta similitudine, disponendo, in primo luogo, sui soggetti che possono ricoprire l'incarico di liquidatore. Ma ulteriori similitudini si riscontrano nell'interruzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto di liquidazione, oltreché nella pubblicità che il liquidatore dovrà fare in merito sia alla domanda che al decreto del giudice, ed alle trascrizioni di legge nel caso sussistano beni immobili o mobili registrati.

Ma aspetti ancora più evidenti sono da un lato lo spossessamento del debitore dei beni facenti parte del patrimonio e dall'altro l'accertamento del passivo (concorsuale) attraverso il deposito delle istanze di insinuazione dei creditori (art. 14 septies). Infatti, è il liquidatore che verificherà l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali e comunicherà loro le modalità per partecipare alla liquidazione in atto, oltreché formare, ai sensi dell'art. 14 sexies, l'inventario dei beni ricadenti nell'attivo²⁵.

Il ruolo del liquidatore è, dunque, già nelle prime fasi molto simile a quello del curatore nel fallimento.

24

avente il contenuto di cui all'art. 14 quinquies, co.2.

25

non sono compresi nella liquidazione, e quindi non inseriti nell'inventario:

1. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagni con la sua attività, nel limite stabilito dal giudice di quanto necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia;
2. i crediti impignorabili di cui all'art. 545 del C.P.C., quali i crediti alimentari e quelli aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
3. i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 C.P.C.;

4-infine le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

Il liquidatore esaminerà le domande depositate e predisporrà, ai sensi dell'art. 14 octies, un progetto di stato passivo che comunicherà ai creditori interessati dando loro un termine di quindici giorni per sollevare eventuali osservazioni. Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore dovrà altresì redigere un programma di liquidazione, dandone comunicazione al debitore ed ai creditori, provvedendo anche al relativo deposito nella cancelleria del tribunale. Detto programma dovrà assicurare, tra l'altro, la ragionevole durata della procedura. Nel corso della procedura, poi, il liquidatore ha, tra gli altri, l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; il potere di effettuare vendite ed altri atti realizzativi in esecuzione del programma. Terminata la liquidazione dei beni effettuerà il riparto finale tra tutti i creditori concorsuali²⁶, similmente alle procedure seguite nel fallimento.

26

A norma dell'art. 14-duodecies, della Legge n. 3/2012, i creditori con causa o titolo posteriore, rispetto alla pubblicità dell'apertura della procedura, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione: la disposizione stabilisce, inoltre, che i crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione, o del procedimento di composizione della crisi, sono soddisfatti prioritariamente rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Prefazione - L'esdebitazione

E' prevista, a particolari condizioni, **per il debitore persona fisica** nel caso si sia richiesta la procedura di liquidazione del patrimonio.

In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l'effetto esdebitatorio è automatico.

Il primo comma dell'art. 14-terdecies precisa che l'esdebitazione riguarda soltanto i creditori concorsuali per la parte rimasta non soddisfatta dei loro crediti.

Occorre peraltro che il debitore:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall'art. 16 della legge che riecheggiano la disciplina della bancarotta;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Il legislatore aggiunge ancora che l'esdebitazione è esclusa quando:

- a) il sovraindebitamento del debitore é imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In quest'ultima ipotesi il provvedimento di concessione dell'esdebitazione è revocabile in ogni momento, ad istanza dei creditori, così come quando risulti che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

L'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 14-terdecies, comma 4, che prevede che sia il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le

condizioni di ammissibilità della domanda, a dichiarare inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. Il reclamo si propone invece al collegio, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

**COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO
AREA PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

PARTE SECONDA

ADEMPIMENTI O.C.C.

ADEMPIMENTI DELL'OCC

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

parti comuni ai tre istituti di accordo del debitore, piano del consumatore anche nel caso di liquidazione art 14-ter.

1. NOMINA

Nomina Giudiziale:

Se l'OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con LF) accettare la carica entro un termine congruo (ovvero nel termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina) dalla conoscenza della nomina (*non è prevista alcuna notifica della nomina da parte di nessuno*). Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1).

Si ritiene non necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale.

Tale nomina non pare oggetto di pubblicità

Predisporre istanza al giudice un caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del tribunale) ed il deposito della domanda

Nomina da parte del Consumatore/debitore:

Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro (di cui all'art.15 c.2 in emanazione entro il 18/1/13) la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e si ritiene opportuno:

- Predisporre apposito mandato/contratto
- Analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art 28 LF (vedremo cosa dice il regolamento....)

.....

.....

PIANO DEL CONSUMATORE

2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI

- **Prendere contatto con il consumatore**
- **Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7.**

Verificare Requisiti soggettivi:

1. Persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Verificare Requisiti oggettivi:

1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6)
2. Non essere soggetto a procedure concorsuali
3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).
4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis).
5. Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

3. Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D.ai sensi del art 12 bis c.1).

4. La norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese.

5. Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art.7 C.1) e con il contenuto dell' art 8 e gli allegati di cui all'art 9 c2 (in questo caso la previsione del c.3 non si applica):

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate,

- ipoteche, interessi passivi);
 - b. elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)
 - c. elenco degli atti di **disposizione** compiuti negli ultimi cinque anni
 - d. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
 - e. attestazione sulla fattibilità del piano
 - f. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia
 - g. indicazione della composizione del nucleo familiare
 - h. certificato dello stato di **famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000)**
 - i. **dichiarazione di eventuali redditi percepiti**
6. redigere **dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF)**
7. verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore

Documentazione da acquisire da parte del consumatore

8. richiedere formalmente al consumatore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti
9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze)
10. documento d'identità
11. eventuali perizie o offerte ricevute sui beni
12. richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
13. richiedere estratti di ruolo presso Equitalia

14. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
15. effettuare richiesta precisazione credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal consumatore
16. effettuare visure camerali
17. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
18. effettuare visure presso il P.R.A.
19. fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali
20. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
21. verificare esistenza protesti di titoli a carico del consumatore
22. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore istante negli ultimi cinque anni
23. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari
24. accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:
 - anagrafe tributaria
 - SIC (sistemi di informazioni creditizie);
 - Centrali rischi;
 - Centrale di allarme interbancaria;
 - Archivio informatizzato degli assegni;
 - altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;

25. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) del Piano

26. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla liquidazione;

27. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6)

28. predisporre una relazione particolareggiata contenente (art. 9, c. 3 bis):

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché la probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

29. Valutare (vedi art 15 c.5) se indicare l'eventuale esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano onde sensibilizzare il giudice a disporre in merito, ai sensi dell'art. 12 bis c.2, nel decreto che fissa l'udienza per l'omologa;

30. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 LF (ex art 13 c.1):

a. Se è prevista la liquidazione di beni pignorati

b. Ovvero se il piano lo prevede

Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l'esecuzione in mano al consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all'OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall'art 13 c.2)

Si ricorda che:

- il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:

- o dei beni sottoposti a pignoramento
- o delle somme incassate

Tale funzione può essere svolta dall'OCC se il GD lo dispone ex art 15 c.8

- il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:
 - o Gestisce la liquidazione
 - o custodisce il patrimonio del consumatore
 - o distribuisce il ricavato ai creditori

Sono 2 figure con requisiti ex art 28 LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile anche ad un solo soggetto.

Ogni altra funzione parrebbe demandata all'OCC proponente ex art 15 c.5

31. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza (l'OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente)
32. Al fine del decorso dei termini di cui all'art 12 bis, in caso di assegnazione del termine di cui all'art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti.
33. Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
 - a. all'agente della riscossione
 - b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente

NB nella predisposizione della relazione e dei documenti porre attenzione ad eventuali dati sensibili negli elaborati che verranno inviati ai creditori.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA RELATIVA AL PIANO DEL CONSUMATORE

- 1. Il GD fissa l'udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni). (art. 12 bis c.1)**

Il termine è considerato ordinatorio.

- 2. Comunicare sia il decreto sia il piano ai creditori almeno 30gg prima dell'udienza (art. 12 bis c.1)**
- 3. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate (ai sensi dell'art. 15 c.7) a mezzo:**
 - a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);**

e, in ogni altro caso a mezzo:

 - b. telefax**
 - c. oppure lettera raccomandata (non specifica ricevuta ritorno)**
- 4. il GD, verificati i presupposti di cui all'art. 12 bis c. 3, omologa il piano e dispone una forma idonea di pubblicità;**
- 5. Viceversa emette provvedimento di diniego che rende inefficace la sospensione di eventuali azioni esecutive ex art 12 bis c.2;**
- 6. Tale pubblicità è a carico dell'OCC ex art 15 c. 7;**
- 7. L'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda art 12 bis c. 6 (in pratica la prima udienza deve essere fissata entro 60gg ma poi danno la possibilità implicita di rinvii per altri 4 mesi);**
- 8. Ai sensi dell'art 12 bis c.3 In caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore ex art 7c.1) di beni immobili o mobili registrati, trascrivere il decreto nel relativo registro:**
 - a. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica**
 - b. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell'OCC all'indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione. Per informazioni 055 6124110)**
- 9. Chiedere (visto art 12 ter c.4 vhe richiama art 12 c.4) per il generico richiamo dell'art 15 c.5) con ricorso al Tribunale l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o di quelli dell'Erario (ex art 7, c. 1 terzo periodo);**
- 10. Ai sensi dell'art 13 c.2 (e volendo dell'art 15 c.5):**

- a. risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza)
- b. vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul consumatore che eseguirà il piano ovvero su stesso (se l'esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all'OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto]
- c. comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità (modalità del art 15 c.7).

11. Richiedere la liquidazione del compenso al soggetto da cui si è stati nominati

12. l'art 13 c. 3 è sostanzialmente il "riparto finale" e si desume che:

- a. l'OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/ consumatore predisporrà ai sensi dell'art 13 c. 3 istanza con cui richiedere al GD:
 - i. Svincolo delle somme
 - ii. Cancellazione trascrizioni del pignoramento
 - iii. Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 12bis c.3
 - iv. Cancellazione iscrizione titoli di prelazione
 - v. Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa

La stessa istanza dovrà:

- o contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
- o contenere La verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano
- o contenere La verifica puntuale del corretto pagamento:
 - Dei crediti impignorabili (ciò devo averli pagati ai sensi dell'art 7 c.1)
 - Dell'Erario (art 7 c.1 terzo periodo)
- o Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4bis prima degli altri

ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11)

- alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;
- comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

ACCORDO DEL DEBITORE

2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI

- **Prendere contatto con il debitore**
- **Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7.**

Verificare Requisiti soggettivi:

1. Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.
2. Piccoli imprenditori art. 2083
3. Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135
4. Enti non commerciali
5. Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221
6. Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti

Verificare Requisiti oggettivi:

1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6)
2. Non essere soggetto a procedure concorsuali
3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).
4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis).
5. Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

3. **Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D.ai sensi del art 10 c. 3).**

4. **la norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese.**

5. Assistere il debitore nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell'art. 8 e gli allegati di cui all'art. 9 c. 2 e 3:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
 - b. elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
 - c. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e. attestazione sulla fattibilità del piano
 - f. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
 - g. indicazione della composizione del nucleo familiare;
 - h. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);**
 - i. le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
 - j. dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all'originale;
 - k. dichiarazione di eventuali redditi percepiti**
- 6. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF).**
- 7. verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore.**

Documentazione da acquisire da parte del debitore

8. richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti

9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze)
10. richiedere documenti d'identità;
11. richiedere perizie o offerte ricevute sui beni;
12. richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
13. richiedere estratti di ruolo presso Equitalia
14. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
15. effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore
16. effettuare visure camerali
17. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
18. effettuare visure presso il P.R.A.
19. fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali
20. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
21. verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore
22. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni
23. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari
24. accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:
 - a) anagrafe tributaria

- b) SIC (sistemi di informazioni creditizie);
- c) Centrali rischi;
- d) Centrale di allarme interbancaria;
- e) Archivio informatizzato degli assegni;
- f) altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;

25. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività, facendo riferimento alla check list contenuta nella guida operativa alla relazione ex art. 161 l.f., ed in particolare:

a. Crediti tributari:

- i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
- ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
- b. **Crediti:** circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;
- c. **Disponibilità liquide:** verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale;
- d. **Debiti verso banche:** circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c.10, a:
 - anagrafe tributaria
 - SIC (sistemi di informazioni creditizie);
 - Centrali rischi;
 - Centrale di allarme interbancaria;
 - Archivio informatizzato degli assegni;
 - altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;
- e. **Debiti verso fornitori:** circolarizzazione di un campione sufficientemente

rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.

- f. **Debiti tributari:** verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

26. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6) a)

27. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla alternativa della liquidazione;

28. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28LF (ex art 13 c.1):

- a. **Se è prevista la liquidazione di beni pignorati**
- b. **Ovvero se il piano lo prevede**
Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l'esecuzione in mano al consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all'OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall'art 13 c.2)

Si ricorda che:

- il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:
 - o dei beni sottoposti a pignoramento
 - o delle somme incassateTale funzione può essere svolta dall'OCC se il GD lo dispone ex art 15 c.8
- il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:
 - o Gestisce la liquidazione
 - o custodisce il patrimonio del consumatore
 - o distribuisce il ricavato ai creditori

Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile anche ad un solo soggetto.

Ogni altra funzione parrebbe demandata all'OCC proponente ex art 15 c.5

29. Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale (l'OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente)
30. Al fine del decorso dei termini di cui all'art 10 c 1, in caso di assegnazione del termine di cui all'art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti.
31. Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
 - a. all'agente della riscossione
 - b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente

NB. Nella predisposizione della relazione e dei documenti porre attenzione ad eventuali dati sensibili negli elaborati che verranno inviati ai creditori.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

1. **Il GD fissa l'udienza per le votazioni con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni)(art. 10 c.1)**
Il termine è considerato ordinario.
2. **Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40gg prima dell'udienza per le votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1).**
3. **Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c.7) a mezzo:**
 - a. **posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta**

elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);

- b. telefax;
- c. lettera raccomandata con ricevuta ritorno;
- d. telegramma.

4. il GD, con il decreto di cui all'art. 10 c.1, dispone/ordina:

- a. una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell'OCC);
- b. Se esercita attività d'impresa la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese (presumibilmente a carico dell'OCC);
- c. Che l'OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore della liquidazione ex art 7c.1) di beni immobili o mobili registrati l'OCC trascriverà il decreto nel relativo registro (è necessaria una copia autentica?):
 - i. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica;
 - ii. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell'OCC all'indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione per informazioni 055-6124110)

Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura dell'OCC ex art 15 c.7) su disposizione del GD all'udienza di votazione.

5. Votazione:

- a. Almeno 10 giorni prima dell'udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione previsto dall'art 11 c.1). → **Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto** o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.
- b. OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2):
 - Verificare creditori con diritto di voto
 - Verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si ritiene che rinuncino alla prelazione)

6. Omologazione

A. In caso di raggiungimento dell'accordo:

- a. OCC trasmette con "sollecitudine" (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori:
 - una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto;
 - il testo dell'accordo.
- b. Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l'OCC trasmette al Giudice:
 - a) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti;
 - b) le eventuali contestazioni;
 - c) attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano.
- c. Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell'art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10 c. 2. (Ai sensi dell'art. 12 c. 3 bis l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10 c.1);
- d. Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell'art. 12 c. 4 e a seguito del generico richiamo dell'art 15 c. 5, l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell'Erario, di cui all' art 7 c. 1 terzo periodo.
- e. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 l.f. (ex art. 13 c.1):
 - a) Se è prevista la liquidazione di beni pignorati
 - b) Ovvero se il piano lo prevede

N.B.: Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l'esecuzione in mano al debitore comporterà probabilmente maggior oneri (non retribuiti) in capo all'OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall'art 13 c. 2.
- f. L'OCC ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 5:
 - a) risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza)
 - b) vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero su stesso (se l'esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all'OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto]
 - c) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità.
 - d) Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi;
 - e) Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

- g. Ai sensi dell'art. 13 c. 3 l'OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell'art 13 c, 3 istanza con cui richiedere al GD:
- a) svincolo delle somme
 - b) Cancellazione trascrizioni del pignoramento
 - c) Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10c.1
 - d) Cancellazione iscrizione titoli di prelazione
 - e) Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa
 - f) sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come serve copia autentica del decreto.

La stessa istanza dovrà:

- o contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
- o contenere la verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano
- o contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:
 - Dei crediti impignorabili (ciò devo averli pagati ai sensi dell'art 7 c.1)
 - Dell'Erario (art 7 c.1 terzo periodo)
- o Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4 bis prima degli altri

B. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

- a. Suspendere la procedura preparatoria
- b. Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice
- c. Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti all'OCC, quest'ultimo deve provvedere all'informativa dei creditori.

ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11)

- alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;
- comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

LIQUIDAZIONE

c) VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI

- prendere contatto con il debitore/consumatore
- verificare che non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art 7 c. 2, lett. a) e b) e all'art. 14-ter, c. 5. In particolare, verificare che ricorrano i seguenti:

Requisiti soggettivi (art. 7, c. 2, lett. a):

non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II:

- Persone fisiche che non esercitano attività d'impresa commerciale
- Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.
- Piccoli imprenditori art. 2083
- Enti non commerciali
- Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221
- Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti
- Soci di soc. di persone assoggettabili al fallimento in estensione art. 147 L.F.

Requisiti oggettivi:

- Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni) (art. 14-ter, c. 1)
- Non essere soggetto a procedure concorsuali diverse di quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II
- Non essere ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II (**art. 7, c. 2, lett. a**)
- Non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione

economica e patrimoniale (**art. 14-ter, c.5**)

d) COMUNICAZIONE AGENTE RISCOSSIONE E UFFICI FISCALI (art. 14-ter, c. 4)

- **entro tre giorni dall'accettazione dell'incarico, l'OCC ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Si ritiene che il termine di tre giorni decorra dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'OCC**

e) REDAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA (art. 14-ter, c. 3)

- **predisporre una relazione particolareggiata contenente:**
 - **l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni**
 - **l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte**
 - **il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni**
 - **l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**
 - **il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**
- **a tal fine**, occorre in primo luogo verificare che siano allegati alla domanda di liquidazione del patrimonio i seguenti documenti:
 - inventario di tutti i beni del debitore, con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
 - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
 - elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
 - elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
 - indicazione della composizione del nucleo familiare
 - certificato dello stato di famiglia (**autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR**

445/2000);

- scritture contabili degli ultimi tre esercizi (con dichiarazione di conformità all'originale), qualora il debitore svolga attività di impresa
- **nonostante il rinvio all'intero comma 2 dell'art. 9, compiuto dal comma 2 dell'art. 14-ter, si ritiene non necessaria “l'attestazione sulla fattibilità del piano”, posto che nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti, mentre sarà cura del liquidatore successivamente nominato predisporre il programma di liquidazione**
- **si ritiene inoltre opportuno:**
 - redigere **dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF)**
 - verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore
 - **richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti**
 - **richiedere documento d'identità**
 - **richiedere perizie o offerte ricevute sui beni**
 - **richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)**
 - **attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze)**
 - **richiedere estratti di ruolo presso Equitalia**
 - **richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali**
 - **effettuare visure camerali**
 - effettuare precisazione credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal debitore
 - **effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie**
 - **effettuare visure presso il P.R.A.**
 - **fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali**
 - **esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni**

- **verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore istante**
- **verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni**
- accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:
 - a. anagrafe tributaria
 - b. sistemi di informazioni creditizie
 - c. centrali rischi
 - d. altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010
- **procedere alla verifica della veridicità dei dati riguardanti attività e passività facendo riferimento alle attività indicate nella check list contenuta nella guida operativa alla relazione ex art. 161 l.f., ed in particolare:**
 - **Crediti tributari:**
 - Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
 - Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
 - **Crediti:** circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;
 - **Disponibilità liquide:** verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale;
 - **Debiti verso banche:** circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni.
 - **Debiti verso fornitori:** circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.
 - **Debiti tributari:** verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (es. per il tramite del

cosiddetto "cassetto fiscale") del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

f) PUBBLICITA' DOMANDA E DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE (art. 14-quinquies, c. 2, lett. c) e art. 15, c. 7)

– l'OCC provvede ad eseguire la pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, nelle forme e secondo le modalità disposte dal giudice nel decreto di apertura della procedura

g) ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11)

– alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;

– comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

**COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO
AREA PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

PARTE TERZA

**ADEMPIMENTI DEL
LIQUIDATORE**

ADEMPIMENTI DEL GESTORE EX ART. 7 L. 3/2012

“... Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.”

La figura del gestore è una figura molto controversa. La lettura della norma in effetti non dissolve i dubbi relativi alla natura dell'incarico ricoperto da questo soggetto e quali siano i suoi compiti e poteri, fermo restando comunque che il soggetto che ricopre tale incarico deve obbligatoriamente soddisfare tutti i requisiti di professionalità richiesti anche per il liquidatore.

La stesura definitiva pone a carico del giudice la nomina di questo soggetto. La nomina stessa dovrà comunque essere già prevista all'interno del piano, ragione per cui sorge un ragionevole dubbio circa chi potrà rappresentare il soggetto: si tratterà quindi di un soggetto di fiducia del debitore o dell'OCC, e in tal senso quindi questi potranno nel piano indicare un nominativo che il giudice potrà ratificare o meno, o si tratterà di una nomina riservata in toto all'autorità giudiziaria, in tal senso quindi limitandosi il piano a prevedere la possibilità di nomina del gestore, lasciando però in toto l'onere della chiamata, ivi compresa l'individuazione del professionista, al giudice.

Altro punto di criticità è rappresentato dal momento in cui entra in carica il soggetto. Posto che la possibilità di nomina del gestore è obbligatoriamente già prevista all'interno del piano, il giudice conferirà l'incarico al momento della presentazione della proposta in Tribunale, contestualmente all'esame della stessa ai sensi dell'art. 10, ovvero si riserverà la nomina in un momento successivo, e quindi con l'omologazione dell'accordo?

L'accettazione della carica dovrà essere espressa e avverrà di norma con le stesse modalità dell'assunzione dell'incarico da parte del liquidatore (l'accettazione dell'incarico dovrà essere immediatamente seguita da una attenta analisi dell'accordo, della documentazione e della relazione dell'OCC, oltre che da una verifica dell'inventario iniziale dell'intero patrimonio oggetto del piano, ivi compresa una attenta analisi delle attività future, onde evitare l'assunzione da parte del gestore di oneri e rischi eccessivi in relazione all'attività da mettere in atto).

In merito ai compiti del gestore, la legge riserva a questi una funzione di liquidazione, custodia e distribuzione. Si viene però a creare una sorta di sovrapposizione di ruoli, visto che la norma non prevede uno spossessamento del patrimonio del debitore, che quindi continuerebbe ad avere la piena disponibilità dell'intero patrimonio e quindi anche la possibilità di compiere sui beni stessi azioni dispositive. In tal senso i compiti del gestore dovranno essere specificati all'interno dell'accordo e anche dal giudice al momento della nomina, onde evitare contestazioni da parte del debitore, dei creditori o di soggetti terzi.

Nell'attesa delle future interpretazioni giurisprudenziali in merito, la figura del gestore sembra comunque configurarsi quale un mero “controllore” degli atti del debitore, svolgendo quindi funzioni di vigilanza e di garanzia nei confronti dei terzi, soprattutto, ove la nomina avvenisse al momento della presentazione del piano, in una fase pre-omologa dell'accordo. In tale fase peraltro i compiti saranno limitati alla mera custodia e mantenimento dei cespiti, limitandosi gli atti dispositivi del patrimonio alla eventuale liquidazione dei cespiti attivi per i quali un ritardo nella liquidazione comporterebbe una significativa perdita di valore.

In sede di omologazione dell'accordo da parte del Tribunale il gestore può rimanere in carica come tale qualora l'accordo preveda non una mera liquidazione delle attività bensì una ristrutturazione del debito, una ristrutturazione aziendale o comunque qualsiasi accordo che non preveda la nomina di

un liquidatore. Nel caso in cui si rendesse necessaria la nomina di un liquidatore ex art. 13 o 14-ter della presente legge, il giudice potrebbe nominare quale liquidatore il gestore stesso.

Nella fase post-omologa quindi, il gestore sarà chiamato a compiere tutte le operazioni tipiche del liquidatore.

In merito infine ai profili di responsabilità del gestore, la norma non dice niente a riguardo, ma si suppone che questi possano tendenzialmente coincidere con quelli propri del mandatario in quanto ai compiti di gestione e liquidazione, e con quelli del custode per i compiti di custodia e conservazione del patrimonio. Si tenga comunque in tal senso ben presente che il gestore non assume in alcun caso la qualifica di pubblico ufficiale.

**ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE
NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 13, co.1 L. 3/2012**

“Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Accettazione senza indugio dell'incarico, dichiarando che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 28 L.F. Si ricorda che il Liquidatore ex art. 13 L. 3/2012 non è pubblico ufficiale;

Ritiro in cancelleria del decreto di omologazione dell'accordo (art. 12 co. 2 L. 3/2012) o del piano (art. 12-bis co. 3 L. 3/2012);

In seguito all'accettazione, e nel più breve tempo possibile, prendere in consegna i beni che ricadono nell'accordo o nel piano, procedendo all'erezione del relativo inventario alla presenza del legale rappresentante della società o dell'imprenditore non fallibile, o del consumatore. Per analogia con quanto previsto dall'art. 14-novies, L. 3/2012, il liquidatore, al fine di redigere l'inventario, può richiedere l'intervento di un perito precedentemente nominato dal Giudice (*"i beni facenti parte dell'inventario devono essere valutati da parte di operatori esperti salvo si tratti di beni di modesto valore"*);

Depositare l'originale dell'inventario di cui sopra presso la cancelleria fallimentare;

Predisporre il libro giornale della liquidazione ad uso interno per la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione;

Non appena vi sono disponibilità, aprire un conto corrente sul quale depositare senza indugio tutte le somme. Sarà il Liquidatore medesimo a scegliere l'Istituto Bancario presso il quale accendere il conto corrente della procedura, previa indagine comparativa, con successivo invio di informativa all'O.C.C. che dimostri la bontà delle condizioni bancarie ottenute dal Liquidatore per il conto corrente;

Verificare i crediti e i relativi eventuali diritti di prelazione, al fine di controllare e/o modificare l'elenco dei creditori contenuto nell'accordo o nel piano. L'elenco dei creditori così redatto da parte del Liquidatore dovrà essere comunicato a tutti i creditori con una modalità tale da poter garantire l'avvenuta ricezione (preferibilmente posta elettronica certificata, in alternativa fax o raccomandata a/r);

Assistere il Giudice ai sensi dell'art. 13, co. 3 L. 3/2012, informandolo *“con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*, affinché il Giudice stesso, verificata la conformità dell'atto dispositivo, possa eventualmente autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare le varie cancellazioni previste;

Ai sensi dell'art. 13, co. 3 L. 3/2012, procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo (qualora non effettuato dall'OCC). Tra le varie iscrizioni per le quali procedere alla cancellazione, c'è quella di cui all'art. 10, co. 1, L. 3/2012, ossia il decreto di fissazione dell'udienza per la composizione della crisi, e quella di cui all'art. 12-bis co. 3 L. 3/2012, ossia il decreto di omologazione del piano del consumatore;

Presentare periodicamente (consigliabile ogni sei mesi) al Giudice e all'O.C.C. una relazione dalla quale risulti l'attività svolta, il conto della gestione e lo stato della procedura;

Nel caso ve ne sia la necessità, il liquidatore può nominare legali e/o altri professionisti la cui opera sia utile alla liquidazione;

Per tutta la durata della liquidazione, il liquidatore collabora con l'Organismo di Composizione della Crisi, tenendolo informato sullo stato della liquidazione. L'O.C.C., infatti, come previsto dall'art. 13, co. 2, L. 3/2012, deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, comunicando altresì ai creditori ogni eventuale irregolarità riscontrata nella liquidazione. Salvo casi urgenti, l'attività di informazione all'O.C.C. e al Giudice può essere limitata alla relazione periodica di cui sopra. Qualora invece ricorrano motivi di particolare urgenza, è consigliabile organizzare incontri informativi con l'O.C.C.;

Il Liquidatore, dovendo procedere – come dice la definizione stessa – alla liquidazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In generale, è autorizzato a compiere tutti gli atti previsti nel decreto di nomina - che si auspica pertanto che venga redatto nella forma più analitica e dettagliata possibile - e quanto è indicato nel piano o nell'accordo. Per gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel decreto di nomina, né nell'accordo o nel piano, che dovessero rendersi necessari, o che potrebbero comportare un vantaggio per i creditori, il Liquidatore dovrà chiedere autorizzazione all'O.C.C., informando anche il Giudice. Quanto detto vale anche per tutti gli eventuali accordi transattivi;

Dopo le eventuali vendite immobiliari, il Liquidatore predispone il decreto di trasferimento, che dovrà essere verificato e sottoscritto dal Giudice; successivamente, il Liquidatore predispone istanza di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie da depositare al Giudice. Quest'ultimo adempimento deve essere osservato anche nel caso di stipula di atto pubblico notarile di trasferimento dei beni;

Il Liquidatore, quando ci sono disponibilità sufficienti e non vi sono elementi ostativi in tal senso, può presentare al Giudice, informandone anche l'O.C.C., un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto delle stesse, lasciando depositate sul conto della liquidazione quelle occorrenti per la liquidazione stessa. Ovviamente, l'ordine di riparto dovrà prevedere in primo luogo la soddisfazione delle spese di procedura, poi i creditori privilegiati, ed infine i chirografari, tenuto anche conto delle eventuali suddivisioni in classi, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 4-bis, L. 3/2012, nel quale è espressamente previsto che *“i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”*;

Il pagamento delle somme in favore dei creditori assegnatari tramite il piano di riparto dovrà avvenire mediante invio di assegno bancario non trasferibile tramite raccomandata a/r, oppure tramite bonifico bancario (preferibile). Gli importi per crediti contestati, condizionali o irreperibili devono essere depositati secondo quanto previsto nel decreto di omologa, oppure secondo quanto vorrà disporre l'O.C.C.;

A seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione dell'attivo, e prima del riparto finale, il Liquidatore presenta all'O.C.C. e al Giudice il conto della gestione;

Successivamente all'approvazione del conto di cui sopra, il Liquidatore deposita l'istanza di liquidazione del compenso, da richiedere al Tribunale;

Le modalità di rimborso delle spese e di calcolo del compenso spettante al Liquidatore, come previsto dal comma 3 dell'art. 15 della L. 3/2012, dovranno essere stabilite con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23/8/1988 n. 400. Per analogia a quanto disposto per il liquidatore del patrimonio, fino all'approvazione di tale decreto, come previsto dall'art. 15, co. 9, L. 3/2012, il compenso del Liquidatore sarà determinato sulla base di quello previsto per il curatore fallimentare, con la riduzione del 40%;

Concluse le operazioni di riparto finale, si ritiene di applicare per analogia l'art. 14-novies della L. 3/2012: il Liquidatore deposita un'istanza con la richiesta al Tribunale di voler dichiarare con decreto la completa esecuzione dell'accordo o del piano di composizione della crisi.

ADEMPIMENTI FISCALI:

Nel silenzio della legge, sul Liquidatore non incombe alcun obbligo di carattere fiscale, e pertanto tutti gli adempimenti fiscali continueranno a gravare sul debitore. A tal proposito, si segnala che nel piano o nell'accordo dovranno essere previsti anche i costi da sostenere per gli adempimenti fiscali (ad esempio il compenso del commercialista che predispone e invia le varie dichiarazioni e comunicazioni) e gli importi delle imposte da pagare (ad esempio IMU e Tarsu in caso di immobili di proprietà, imposta di registro in caso di immobili concessi in locazione, imposta di bollo su automezzi di proprietà ecc...).

**ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE
NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 14 TER DELLA LEGGE
27/01/2012 N.3)**

1. ADEMPIMENTI INIZIALI

♦ Nel caso in cui non sia stato nominato precedentemente²⁷, una volta venuto a conoscenza della nomina²⁸, il Liquidatore procede alla formale accettazione della carica nel più breve tempo possibile, dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità²⁹.

(si ritiene che il Liquidatore debba effettuare tale comunicazione senza indugio, per analogia con quanto previsto dalla legge fallimentare ed in mancanza di un richiamo diretto alla norma di cui all'art. 29 L.F. che impone al Curatore di far pervenire al Giudice delegato l'accettazione della carica entro 2 giorni. Nel fallimento, la mancata osservanza di questo termine è causa di sostituzione del Curatore. Si ritiene che anche nella liquidazione il Giudice possa disporre la sostituzione del Liquidatore che non accetta la carica, nominando un altro professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.f.)

♦ nel più breve tempo possibile, prendere visione della documentazione relativa alla pratica rivolgendosi all'organismo di composizione della crisi (OCC), o in mancanza, al professionista facente le funzioni dell'OCC, e comunque accedendo anche presso la cancelleria. In particolare esamina l'inventario predisposto dall'OCC ai sensi della norma di cui all'art. 9 L.3/2012, per la successiva presa in consegna dei beni, e l'elenco dei creditori.

♦ attuare le forme di pubblicità previste a suo carico, in particolare se nel patrimonio sono compresi beni immobili o mobili registrati, procedere alla trascrizione del decreto di apertura della procedura nei pubblici registri immobiliari e mobiliari. Per la trascrizione nei pubblici registri automobilistici occorre verificare se gli uffici accettino la procedura prevista in caso di trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento presso gli uffici provinciali di Firenze, ossia la notifica a mezzo di PEC all'indirizzo ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it

♦ se il debitore svolge attività di impresa, verificare l'annotazione, effettuata da parte dell'OCC, del decreto di apertura della procedura nel registro delle imprese, per ciò che riguarda la produzione degli effetti verso i terzi.

♦ prendere in consegna i beni dando esecuzione al provvedimento previsto dalla lett e) della norma di cui all'art. 14-quinquies della L.3/2012 (consegna o rilascio dei beni). Si noti che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

♦ il Liquidatore si fa carico della conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, dei rischi inerenti (furto, incendio) e di eventuali altri pericoli emergenti nella specifica situazione, ponendo in essere gli atti e i provvedimenti ritenuti opportuni.

²⁷ ai sensi della norma di cui all'art.7 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e dell'art. 13, comma 1 legge n. 3 cit.

²⁸ in base alla norma di cui all'art. 14 quinquies comma 2 della legge n. 3 cit. Si ritiene che sia la cancelleria del tribunale in una prima fase a comunicare la nomina, mentre una volta che sarà attivato l'OCC sarà compito di quest'ultimo comunicare la nomina all'interessato.

²⁹ sulla base della norma di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

Se necessario (*valutare caso per caso*) può essere opportuno procedere ad una ricognizione sommaria dei beni stendendo un verbale e/o procedendo a realizzare immagini fotografiche dei beni stessi in modo da poter controllare la loro presenza in sede di successivo inventario previsto dall'art. 14-sexies L. 3/2012. Nei casi più semplici tale documento potrebbe costituire già l'inventario.

♦ procedere senza indugio, ai sensi dell'art. 14-sexies, alla redazione dell'inventario. Si ritiene che il Liquidatore dovrà verificare la documentazione e riscontrare l'inventario già predisposto dal professionista che svolge le funzioni dell'OCC o, quando gli OCC saranno a regime, degli OCC stessi.

Inoltre dovrà operare ai sensi dell'art. 14-undecies della legge 3/2012, cioè tener conto dei beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione. Tali beni sono parte integrante dell'attivo, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione.

♦ elaborare il programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies della legge 3/2012. Il documento va predisposto entro 30 giorni dalla formazione (*leggi: dalla chiusura*) dell'inventario e comunicato ai creditori, al debitore nonché depositato in cancelleria del Giudice che ha aperto il provvedimento (*se ne parla anche più avanti nel paragrafo dedicato alla liquidazione dell'attivo*).

♦ valutare l'opportunità di predisporre un adeguato sistema informativo ad uso del Liquidatore, sulla falsa riga del giornale del fallimento, per annotare le operazioni da lui compiute. *In questa sede si ritiene che sia uno strumento ad uso interno per il Liquidatore, in quanto la disciplina della crisi da sovraindebitamento non richiama le corrispondenti norme della legge fallimentare.*

♦ nei casi in cui il debitore sia un'impresa, sarà opportuno per il Liquidatore valutare la possibilità di continuazione dell'attività di impresa o comunque di prevedere un affitto dell'azienda o di rami della stessa, nonché una vendita in blocco dell'azienda di rami di essa. *Gli strumenti offerti dalla nuova normativa rendono estremamente difficile operare in tal senso e comunque si ritiene che le casistiche prospettate si presenteranno difficilmente nella pratica.*

♦ nel più breve tempo possibile, il Liquidatore si accerta dell'esistenza di cause pendenti promosse dal debitore prima della dichiarazione della procedura di liquidazione, per attuare la previsione di cui all'art. 14-decies della legge n. 3/2012: *il Liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. Nel silenzio della norma, si ritiene che il Liquidatore abbia il potere di nominare il legale.*

2. ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

♦ senza indugio sulla base della documentazione presentata dal debitore, il Liquidatore procede alla verifica dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14-sexies e comunica ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

1. che possono partecipare alla liquidazione, depositando presso la sede del Liquidatore o trasmettendo, tramite posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della relativa ricezione, le domande di partecipazione previste dall'art. 14-septies. In dette domande è

previsto [lett e) del suddetto articolo] che il creditore fornisca indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax, o l'elezione del domicilio in un comune del circondario dove ha sede il Tribunale competente. In mancanza di detta indicazione le successive comunicazioni effettuate dal Liquidatore al creditore che non effettua tale indicazione saranno eseguite in cancelleria. Si ritiene che se il creditore comunica successivamente al Liquidatore l'indirizzo di PEC, da quel momento possa ricevere a tale indirizzo le comunicazioni;

2. la data entro cui vanno presentate le domande da parte dei creditori: qui la legge nulla dispone, si ritiene che il Liquidatore abbia la facoltà di determinare liberamente il "calendario" operativo della procedura di liquidazione.

3. la data entro cui sarà comunicato lo stato passivo al debitore e ai creditori ed ogni utile informazione che il Liquidatore considererà tale a seconda del tipo di procedura di liquidazione, poiché anche qui la legge lascia ampia discrezionalità al Liquidatore.

Tale comunicazione andrà effettuata con mezzi idonei che ne dimostrino la relativa ricezione, e quindi, in mancanza di indirizzi di posta elettronica certificata, tramite la tradizionale raccomandata con A.R.

N.B: fra le ulteriori informazioni utili, si segnala l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Liquidatore, per consentire ai creditori di poter effettuare il deposito della domanda di partecipazione mediante tale sistema.

♦ **procurarsi i materiali per la predisposizione dello stato passivo** (si possono adattare quelli presenti su internet per il fallimento e quelli comunque elaborati per la liquidazione coatta amministrativa, poiché è il Liquidatore che forma e approva lo stato passivo.)

Il Liquidatore predispone un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies legge 3/2012, che comprende, oltre ai creditori, un elenco dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del debitore. Si ritiene di applicare le stesse procedure interne previste per l'analisi delle domande di ammissione nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa.

♦ **il Liquidatore comunica il progetto di stato passivo agli interessati, assegnando un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni che questi ultimi comunicheranno con le modalità previste dall'art. 14-sexies comma 1, lettera a)** [posta elettronica certificata, in mancanza di indicazione dell'indirizzo del creditore nella domanda di ammissione, comunicazione in cancelleria. Comunicazione da parte del creditore tramite PEC all'indirizzo del Liquidatore o deposito presso la sede delle osservazioni].

♦ **in assenza di osservazioni, il progetto si considera approvato ed il Liquidatore comunica lo stato passivo agli interessati, con le modalità viste prima.-**

♦ **se gli interessati formulano osservazioni ed il Liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione d'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1, assegnando un termine di 15 giorni per fare pervenire le osservazioni.** Nel silenzio della norma si ritiene che il Liquidatore debba rispettare tale termine per garantire un regolare funzionamento della procedura di liquidazione.

♦ **se non sono presentate osservazioni, il Liquidatore approva lo stato passivo e lo comunica agli interessati. Altrimenti, se sorgono contestazioni non superabili con il metodo**

precedente, il Liquidatore rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato, che provvede alla formazione definitiva dello stato passivo, approvandolo con decreto³⁰.

Il Liquidatore comunicherà ai creditori il decreto e lo stato passivo approvato, con le modalità viste in precedenza (*PEC, Raccomandata A.R. ecc*)

3. ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

3.1. ASPETTI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI BENI

♦ entro 30 giorni dalla formazione (*leggi chiusura*) dell'inventario il Liquidatore elabora un programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14-novies della legge 3/2012. La legge non ne prevede approvazione³¹.

♦ Al comma 2 dell'art. 14-novies della legge 3/2012 vengono descritte altre operazioni da porre in essere durante la fase della liquidazione dell'attivo, e che dovranno essere oggetto di analisi nel programma di liquidazione, il quale dovrà contenere dettagliatamente le modalità tecniche ed operative necessarie per la loro attuazione.

Si segnalano i seguenti punti critici:

- la cessione dei crediti dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi all'apertura della procedura, anche se oggetto di contestazioni;
- le vendite e gli altri atti di liquidazione previsti nel programma sono effettuati dal Liquidatore mediante procedure competitive *anche* avvalendosi di soggetti specializzati.
- prima del completamento delle operazioni di vendita, il Liquidatore informa degli esiti delle stesse il debitore, i creditori ed il Giudice, mediante apposite comunicazioni. (*si ritiene che per il debitore e i creditori sia sufficiente la comunicazione mediante PEC, mentre per il Giudice saranno depositate apposite relazioni in cancelleria, o comunicate per PEC al Giudice stesso e alla cancelleria, se permesso dal livello di aggiornamento tecnologico dei suddetti uffici*).
- nel caso in cui alla data di apertura della procedura vi siano delle procedure esecutive in corso, il Liquidatore può decidere di subentrarvi e ne terrà conto all'interno del programma di liquidazione.

♦ al termine delle vendite, il Liquidatore riferisce al Giudice il quale verifica la conformità degli atti dispositivi a quanto previsto nel programma di liquidazione e autorizza lo svincolo delle somme, ordinando la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di tutti gli altri vincoli, compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione, dichiarando la cessazione di ogni forma di pubblicità disposta.

♦ in caso di vendita di beni strumentali non conformi alla normativa sulla sicurezza, o in casi dubbi, apporre la clausola "*bene non commerciabile come attrezzatura da lavoro così come definita dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni*" (per maggiori

³⁰ La legge rimanda agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile in tema di provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, che si chiedono con ricorso al Giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. I creditori non soddisfatti dalla decisione del Giudice possono proporre reclamo al Tribunale e del collegio non fa parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

³¹ Il Giudice, comunque, se ricorrono *gravi e giustificati motivi* può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.

approfondimenti su questo argomento, si veda lo studio dell'Ing. Francesco Grazzini riportato sul sito internet di fallimento.it)

♦ **in caso di vendita di autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo apposto da Equitalia, scrivere agli uffici di quest'ultima chiedendone la cancellazione.**

3.2 BENI IMMOBILI

♦ **nel caso di vendita di beni immobili occorrerà tener conto delle caratteristiche specifiche di tali beni.**

♦ **valutare l'opportunità di subentrare in eventuali azioni esecutive immobiliari pendenti alla data del fallimento, sostituendosi al creditore procedente. Altrimenti predisporre e presentare l'istanza al G.E. per far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione. Valutare il da farsi in presenza di credito fondiario³².**

♦ **procedere alla vendita degli immobili secondo quanto previsto dal programma di liquidazione tramite procedure competitive ed assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione degli interessati.**

♦ **effettuare la pubblicità prevista nel programma di liquidazione e valutare l'opportunità di contattare direttamente potenziali acquirenti interessati (es. vicini, condomini ecc.)**

♦ **effettuata la vendita e riscosso il prezzo, richiedere al Giudice l'emissione del decreto di trasferimento con il quale ordina anche la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, compreso la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione ai sensi art. 14-novies comma 2 della legge 3/2012.**

E' dubbio che le vendite degli immobili possano effettuarsi mediante il decreto di trasferimento. Ci si chiede se invece non si debba procedere attraverso una procedura di aggiudicazione provvisoria ed essere autorizzati dal Giudice ad effettuar la vendita presso un notaio.

♦ **entro 30 gg dalla vendita effettuare la trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio richiedendo contestualmente la volturazione catastale.**

Nel caso in cui la vendita sia disposta mediante decreto di trasferimento, sarà il Liquidatore che effettuerà la trascrizione. Se invece la vendita viene perfezionata innanzi ad un notaio, sarà quest'ultimo che si occuperà della trascrizione.

♦ **alla consegna dell'immobile stendere verbale in contraddittorio con l'acquirente nel quale deve risultare, fra l'altro, la data di immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali (la consegna dell'immobile di solito avviene una volta effettuato il trasferimento della proprietà). Si consiglia di effettuare tale adempimento anche se non**

³² La legge 3/2012 nulla dice in proposito e sembra che in mancanza di un richiamo diretto, sia difficile applicare per analogia la disciplina prevista nella legge fallimentare. Dovremmo attendere le prime prese di posizione della giurisprudenza. Si effettua comunque la seguente osservazione: se l'azione esecutiva promossa sulla base del credito fondiario *non* si interrompesse, nel caso limite in cui l'attivo sia rappresentato da un unico immobile gravato da ipoteca per credito fondiario, l'azione esecutiva del creditore fondiario potrebbe compromettere l'esito della procedura di liquidazione.

previsto da nessuna norma contenuta nella L. 3/2012, in quanto trattasi di un comportamento di corretta amministrazione.

4. ALTRI ADEMPIMENTI

- ♦ **richiedere il pagamento immediato dei crediti risultanti a favore del debitore (sia consumatore, sia altro soggetto non fallibile) e risultanti dalla documentazione acquisita agli atti dal Liquidatore. Valutare l'opportunità di intraprendere azioni legali per il recupero dei crediti, previste dall'art. 14-decies.**
- ♦ **aprire un conto corrente della procedura per depositare le somme incassate dalle vendite, valutando le varie offerte proposte da vari Istituti di credito.**
- ♦ **se si prevede che le somme rimosse non siano subito assegnate ai creditori, valutare l'opportunità di effettuare investimenti in strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale.**
- ♦ **annotare le entrate e le uscite nel "giornale della liquidazione" (o strumento tecnico equipollente) per tener conto dell'ordine delle cause di prelazione, nonché delle masse attive da cui provengono le somme liquide.**
- ♦ **quando vengono effettuati pagamenti a favore dei creditori procedere attraverso assegni circolari o bonifici bancari (questi ultimi, preferiti).**

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AI PAGAMENTI, LIQUIDAZIONE COMPENSO E CHIUSURA DELLA PROCEDURA.

- ♦ **una volta concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo, e prima del riparto, il Liquidatore presenta al Giudice il conto della gestione.**
- ♦ **successivamente, dopo l'approvazione del conto della gestione, il Liquidatore deposita l'istanza per la liquidazione del compenso, da richiedere al Tribunale³³.**
- ♦ **il Liquidatore effettua il riparo finale ed una volta concluse le operazioni relative, deposita presso il Tribunale un'istanza in cui relaziona il Giudice sulle attività svolte durante la procedura di Liquidazione e chiede al Giudice stesso di voler dichiarare la chiusura della procedura.**
- ♦ **Il Giudice verifica la regolare esecuzione del programma di liquidazione ed accerta la completa esecuzione delle attività ad esso inerenti, disponendo con decreto la chiusura della procedura, che sarà comunicata agli interessati, nonché agli uffici competenti, secondo le modalità precedente esaminate.**

³³ il comma 3 dell'art. 15 della L.3/2012 prevede che il compenso ed il rimborso delle spese sostenute dal Liquidatore dovranno essere stabiliti con regolamento adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23/8/1988 n. 400. Fino all'approvazione di tale decreto, come previsto dall'art. 15, comma 9, L. 3/2012, il compenso del Liquidatore sarà determinato sulla base di quanto previsto per il Curatore fallimentare, con la riduzione del 40%.

♦ qualora il Giudice lo richieda, il Liquidatore predispone la relazione necessaria ai fini di fornire le informazioni citate ai commi 1 e 2 dell'art. 14-terdecies della L. 3/2012, utili per decidere in merito all'esdebitazione del debitore.